



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 102 del 30-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2019 - 2021
INDIRIZZI.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore 11:20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

PIANA Gian Carlo	<i>SINDACO</i>	Presente
Carminati Fabio	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
PARATI Massimo	<i>ASSESSORE</i>	Assente
SIGNORELLI Serena	<i>ASSESSORE</i>	Assente
DANESI Sabina	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Federica PARRINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo PIANA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2019 - 2021 INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;
- l'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Rilevato che il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e in particolare:

- gli art.4 e 5 , comma 2, prevedono che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
- l'art.7, comma 5, recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- l'art.45, comma 3, così come modificato dall'art.57 del D.Lgs. 150/2009, dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

Richiamata la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, comma 557, come sostituito dall'art.14, comma 7, del D.L. n.78/2010, convertito con Legge n.122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso accorpamenti di Aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Atteso che tra gli obiettivi prioritari indicati nella manovra correttiva sulla finanza pubblica per ottenere risparmi sulla spesa del personale di regioni ed enti locali, vi è anche il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Richiamati i sottoelencati provvedimenti:

-la deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 27.06.2019, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt.7, comma 3 e 8, comma 2, del CCNL 21.05.2018, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 13.09.2018, con cui si è provveduto alla conferma della dotazione organica dell'Ente e alla ricognizione del personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art.16 delle legge n.183/2011, verificando che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumerarietà;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.01.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati, unitamente al Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2019/2021, con annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, Programma del Fabbisogno del Personale 2019/2021 e Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 30.01.2019, con cui è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs.n.150/09, contenente gli obiettivi strategici relativi al 2019, al 2020 e al 2021, nell'intesa che lo stesso costituisce documento programmatico a valenza triennale, salvo l'adeguamento annuale;

Richiamato il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Visto l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1.un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

2.apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

Visto altresì l'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamato l'art.16 del D.L. n.113 del 24.06.2016, c.d. “Decreto Legge Enti Locali” in vigore dal 25 giugno 2016, con cui abrogata la lettera a) dell'art.1, comma 557, della L.n.296/2006 e s.m.i.,

con l'eliminazione, per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015, dell'obbligo di ridurre il rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013, fermo restando il vincolo di contenimento della spesa di personale in termini assoluti rispetto al corrispondente valore medio del medesimo triennio 2011/2013;

Visto l'art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15.....”*;

Richiamato l'art.40, comma 3 bis del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.75/2017, con cui è definito che gli obiettivi di performance, cui è collegata la destinazione della quota prevalente del salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi e tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell'anno di riferimento;

Vista la legge n.296 del 27.02.2006 (Legge Finanziaria) ed in particolare part.1, comma 557, modificato dall'art.3, comma 120 della legge n.244 del 2007, poi dall'art.14, comma 7, del D.L. n.78/2010 e legge di conversione n.122 del 2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art.1, comma 557 quater in merito a quale limite fare riferimento;

Visto l'art.67 del CCNL 21.05.2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

Ritenuto che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall'art.1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2017 - 2018 e presumibilmente sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e titolo III “Merito e premi” del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs.n.74/2017;

Considerato che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità quella:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI - parte economica, del personale dipendente per l'anno 2019, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

Ritenuto pertanto, nello specifico, stabilire le seguenti linee d'indirizzo da porre alla base della prossima contrattazione integrativa, che comunque dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti ed ai contenuti del CCNL di comparto:

- confermare gli istituti contrattuali previsti nel precedente accordo contrattuale decentrato, stipulato in data 28.12.2018, per quanto riguarda le indennità di comparto, l'incentivazione produttività e miglioramento dei servizi, nonché l'indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;
- n. 2 progressioni economiche orizzontali;
- prevedere l'avvio delle trattative per la definizione del CCDI per l'anno 2019;
- Valutare la possibilità di utilizzo di risorse derivanti dall'attuazione dei Piani di Razionalizzazione, previsti dall'art. 16 del D.L. 98/2011;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare le direttive esposte dettagliatamente in narrativa, alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la sessione negoziale del CCDI 2019 parte economica
 - per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Fornovo San Giovanni;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alle OO.SS e alle R.S.U.
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore competente, per gli adempimenti conseguenti

SUCCESSIVAMENTE con votazione unanime, favorevole e separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di dare esecuzione al procedimento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
Gian Carlo PIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO
